NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Scheda di presentazione per la stampa

19 Febbraio 2014

Premessa.
La revisione del codice deontologico forense è prevista dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale forense, n. 247/2012.
L'articolo 35, tra i compiti del Consiglio Nazionale Forense, prevede l'emanazione e l'aggiornamento periodico del codice deontologico, e la sua diffusione per favorirne la più ampia conoscenza.
La stessa legge ha previsto che l'adozione del nuovo Codice avvenisse entro il termine massimo di un anno dalla data in vigore della legge forense (2 febbraio 2014).
Il CNF ha approvato il nuovo codice nella seduta amministrativa straordinaria del 31 gennaio 2014.
Il testo approvato dal plenum in via definitiva è stato predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi, ed ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione.
Il Nuovo codice deontologico, presentato oggi ai presidenti degli Ordini, entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, anch'essa prevista dalla legge 247/12

IL CITTADINO PRIMA DI TUTTO.

Obiettivi del nuovo codice deontologico
- ***Tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione***
- ***Sottolineare lo specifico ruolo dell'avvocato nella tutela del diritto costituzionale di difesa***
- ***Valorizzare la funzione sociale della difesa***
- ***Tutelare l' autonomia e l' indipendenza dell' Avvocato***
- ***Garantire il principio di legalità***

Principali novità
- ***Tendenziale tipizzazione delle fattispecie con rilevanza disciplinare***
- ***Predeterminazione della sanzione con meccanismi di aggravamento e attenuazione***
- ***Revisione delle condotte rilevanti tenendo conto della giurisprudenza e delle previsioni legislative***

Il Nuovo Codice deontologico promuove la correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando **l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione**.

Secondo i "principi generali" del Codice, infatti, l' avvocato sarà caratterizzato da indipendenza e autonomia e osserverà le regole di una leale concorrenza; deve escludere conflitti di interesse con il cliente/parte assistita; garantire diligenza (qualità della prestazione) e competenza, aggiornamento e formazione continua; deve adempiere ad ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo.
Non può rifiutare l'incarico "d'ufficio" né se in patrocinio a spese dello stato.
Fornisce informazioni sull'attività professionale coerenti con lo scopo di tutelare l'affidamento della collettività. Può indicare la proprie specializzazioni ma non utilizzerà messaggi denigratori e suggestivi; nei suoi rapporti con la stampa si ispirerà a equilibrio e misura e sempre e solo nell'interesse della parte assistita/ cliente
Nel contempo il nuovo codice assicura agli avvocati la conoscibilità preventiva delle condotte tendenzialmente rilevanti disciplinarmente e le sanzioni collegate.
Queste "garanzie" sono la conseguenza del **principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e della previsione di sanzioni**

Struttura.
Il nuovo codice si compone di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell'avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.
Tra le novità di struttura più rilevanti si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi.
Per adempiere al **principio di "legalità**", il Codice riconosce ad ogni singola previsione una valenza disciplinare provvedendo per ciascuna, per quanto possibile, alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile, indicando una volta per tutte, il meccanismo del possibile aggravamento o della possibile attenuazione della sanzione-base, che è stata espressamente indicata e prevista per ognuna delle norme della parte speciale in stretto ossequio alla previsione di legge

Principali novità.
Di rilievo è l'inversione, rispetto all'attuale codice, tra il titolo II (***Rapporti con i colleghi***) ed il III (***Rapporti con il cliente e la parte assistita***) nel senso di dare precedenza a quest'ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.
Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai ***Doveri dell'avvocato nel processo*** e ai ***Rapporti con le istituzioni forensi.***
Il primo riunisce tutte quelle previsioni deontologiche che attengono alla tipicità della funzione difensiva e che risultavano in qualche modo presenti in diverse parti dell'attuale codice; è stato un modo per recuperare anche le regole che sovraintendono ai rapporti con i magistrati e con gli altri operatori del processo.
Il secondo crea un presidio disciplinare al rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione nell'ambito della legge n. 247/12

Sanzioni.
Sono quattro: avvertimento, censura, sospensione, radiazione**.**
Oggi fattispecie prevede una sanzione e un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.
Nella determinazione della sanzione in concreto dovrà tenersi conto anche del pregiudizio della parte assistita, del cliente, della compromissione della vita professionale e dei precedenti.

Le regole deontologiche più rilevanti.
Fissati i principi generali, questi sono articolati ed esplicitati in fattispecie nella parte, per così dire,"speciale" del codice, presidiate ciascuna da una sanzione.
Rapporti con i clienti e parte assistita. Viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale con la **libera pattuizione del compenso** (anche misurato con modalità diverse; salvo il divieto di patto di quota lite) e con i nuovi **obblighi informativi** (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione e di tutti gli altri sistemi alternativi previsti per legge e di poter accedere se del caso, al patrocinio a spese dello Stato,.
L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Non deve subordinare l'adempimento di prestazioni professionali al riconoscimento da parte del cliente /assistito del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per suo conto.
Viene rafforzato il riserbo e il segreto professionale.
Viene ribadito **il divieto di accaparramento di clientela**, che si articola anche nella rilevanza disciplinare del fornire omaggi o prestazioni in luoghi pubblici o in luoghi dove per ragioni varie si raccolgono persone; né è possibile offrire prestazioni al domicilio degli utenti o personalizzate.
Una **corretta informazione** prevede che l'avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale né l'indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell'avvocato.
L'informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all'avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari.
Il titolo di professore potrà essere speso solo in caso di docenza universitaria in materie giuridiche; il praticante dovrà indicare per esteso il titolo "praticante avvocato" eventualmente "abilitato al patrocinio"
Rapporti tra colleghi. In generale si rafforza il rapporto di colleganza anche con i collaboratori di studio. L'avvocato dovrà favorirne la crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

Ai praticanti dovrà assicurare l'effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.

Doveri dell'avvocato nel processo. Dovere di difesa e rapporti di colleganza sono le direttive principali di questo titolo. Nel caso di processi con più parti l'avvocato deve astenersi dall' assumere la difesa di più indagati/imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri indagati/imputati nel medesimo processo; e rinunciare al mandato se ha notizia di prove o documenti falsi prodotti in giudizio dalla parte assistita. Dignità e reciproco rispetto nei rapporti con i magistrati, ma anche con arbitri, conciliatori, mediatori e periti e consulenti tecnici.
Tutela del Minore. E' stata inserita una norma dedicata **all'ascolto del minore** per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato e l'incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se in precedenza si assistito il minore per le medesime questioni familiari.
Nuove facoltà. Anche nuove facoltà-come la notifica in proprio- o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l'applicazione.
Rapporti con le Istituzioni forensi. Si segnala l' obbligo di collaborazione dell'avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l' attività volte a favorire candidati durante l'esame di abilitazione, soprattutto da parte dell'avvocato-commissario d'esame.